

Al preconsiglio dei ministri dpr sulla certificazione

Grisù si fa in tre

Prevenzione incendi divisa in classi

DI MARILISA BOMBI

Certificazione prevenzione incendi a tre corsie. I soggetti tenuti a presentare la documentazione anti incendio saranno raggruppati in tre categorie sulla base della complessità dell'attività. La sicurezza incendi dunque viene aggiornata alla luce delle novità normative in tema di Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Anche se il traguardo sarà raggiunto soltanto quando il ministero dell'interno emanerà apposito decreto al fine di garantire l'uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa nonché le modalità di presentazione delle domande, anche se per le attività appartenenti alla categoria A, tra le quali alberghi fino a 50 posti letto ed esercizi di vendita con superficie fino a 600 metri quadri si profila una strada in discesa. E quanto prevede lo schema di regolamento che sarà esaminato dal preconsiglio dei ministri il 19 luglio e che ha quale fine quello di applicare anche alla verifica delle condizioni di sicurezza i principi di semplificazione delle fonti secondarie secondo quanto stabilito dal dl 78/2010 (conv. legge 122/2010). Lo schema di regolamento è composto da 13 articoli, anche

se la parte sostanziale è contenuta negli articoli da 3 a 7 che disciplinano rispettivamente la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività per le ipotesi che non rientrano nell'ambito della disciplina relativa alla sicurezza del lavoro dlgs 81/2008 e le deroghe per le ipotesi in cui non risulta possibile applicare le regole tecniche di prevenzione incendi vigenti. Il regolamento non trascura di prendere in considerazione, all'articolo 8, la possibilità di ottenere dal comando dei vigili del fuoco l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, come pure, all'articolo 9, la possibilità per gli enti e i privati di richiedere l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Il regolamento che sarà destinato a innovare significativamente le prassi consolidate si inserisce in un quadro normativo particolarmente complesso, come ha affermato anche il Consiglio di Stato nel parere 1444 del 13 aprile

IO Il testo del decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti

scorso nel quale si è inserita, proprio un anno fa, la segnalazione certificata di inizio attività la quale, essendo disposizione a carattere generale, comprende anche i procedimenti di pubblica incolumità, e quindi quelli di prevenzione incendi. Il nuovo regolamento, peraltro, non soltanto salvaguarda le specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo a ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alle dimensioni delle stesse attività di impresa. Infatti, un specifico elenco individua tre distinte categorie di attività, A, B e C, per ciascuna delle quali in base alla complessità si prevedono tempi diversi di controllo, ma anche viene ricordata la disciplina con quella in materia di sportello unico per le attività produttive. Tutte le attività indicate nell'allegato al decreto, precisa, infatti l'articolo 10 dello schema di decreto rientrano nell'ambito di applicazione del dpr 160/2010 anche se soltanto alcune nel procedimento automatizzato, ovvero quello assoggettato alla Scia telematica. Da rilevare, peraltro, che l'elenco delle categorie allegato al decreto potrà essere soggetto a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza.

Arriva il disegno di legge costituzionale

Camera e senato su strade diverse

DI CRISTINA BARTELLI

Per la camera dei deputati e il senato, o meglio il senato federale della repubblica, le strade si dividono. La prima si occuperà di alcuni ambiti legislativi che vanno dalla politica estera alle norme sulla giustizia, il secondo su istruzione, protezione civile, ricerca e valorizzazione dei beni culturali. Inoltre il presidente della repubblica diventa più giovane. Potrà essere eletto un cittadino che ha compiuto 40 anni, allo stesso tempo si voteranno 250 senatori, al posto degli attuali 316, e per farlo basterà aver compiuto 21 anni. Il presidente del consiglio invece si chiamerà Premier e nominerà i ministri. Sono queste le riforme previste dal disegno di legge costituzionale che il preconsiglio dei ministri esaminerà il 19 luglio.

Senato. Il senato cambia nome e diventa senato federale della repubblica. Ridotto anche il numero dei senatori. Un taglio del 20% da 316 a 250, eleggibili da cittadini che abbiano compiuto 21 anni di età e non 25, mentre resta immutata l'età, 40 anni, per essere eletti.

Indennità. La modifica specifica che l'indennità ricevuta dai parlamentari dovrà essere commisurata alla loro effettiva presenza ai lavori come prevista dal regolamento delle camere.

Processo di formazione

delle leggi. L'attuale articolo 117 della Costituzione prevede l'elencazione delle materie su cui è esercitata la legislazione esclusiva da parte dello stato e quelle in cui le regioni esercitano potestà legislativa concorrente. Con la riforma quelle che appartengono alla prima categoria saranno normate dalla camera, le seconde dal senato federale. Inoltre gli ambiti relativi a energia elettrica, comunicazione, grandi reti di trasporto e navigazione, ritornano di competenza esclusiva dello stato. Le leggi che dovranno essere approvate in tempi certi non dovranno più effettuare il doppio passaggio nei due rami del parlamento ma un'aula dovrà dare parere non vincolante per l'approvazione della legge, in mancanza la legge sarà promulgata ugualmente.

Governo allargato. Si amplia in Costituzione la composizione del governo, accanto al Premier, e non più presidente del consiglio, ci sono i ministri, i sottosegretari e i viceministri. Non è più il capo dello stato a nominare i ministri su proposta del primus inter pares ma è quest'ultimo, il premier, a nominarli anche se giureranno ancora nelle mani del capo dello stato.

IO Il testo del decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE

Spiagge, divieto di massaggio

Nessuna prestazione estetica dagli ambulanti

Mari, fiumi e laghi off limit per i massaggi offerti dagli ambulanti. L'ordinanza del ministro della salute 11 maggio 2011, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio scorso, pone un freno al proliferare di «professionisti» del massaggio che in queste ultime stagioni balneari, hanno offerto ai bagnanti massaggi, utilizzando strumenti e creme di dubbia composizione e provenienza.

Ogni attività che può avere effetti diretti sulla salute, si legge nell'ordinanza in esame, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza e, nel caso in oggetto, l'esecuzione dell'attività di massaggi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, per esempio, verruche e dermatofitosi. Senza dimenticare che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee. E infine, dubbi sul particolare contesto in cui detta attività si svolge,

in quanto non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato.

Partendo da questi presupposti, l'ordinanza prevede che lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte dei soggetti ambulanti. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare quanto disposto dall'ordinanza, nonché a provvedere alla sua affissione presso la casa comunale. Anche le Asl sono tenute a darne conoscenza, mediante affissione all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo ubicato sui litorali, in modo che sia facilmente leggibile.

L'ordinanza, infine, ordina ai gestori, pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di tratti di litorale, a segnalare alle competenti autorità ogni violazione al contenuto dell'ordinanza in esame. Le disposizioni sopra richiamate, avranno efficacia dal 13 luglio (data di pubblicazione del provvedimento) sino alla chiusura della stagione balneare 2011.

Antonio G. Paladino



Come cambia la Costituzione

SENATO	Cambia nome diventerà Senato federale della Repubblica
NUMERO DEI SENATORI	Passano da 316 a 250
ETÀ PER VOTARE AL SENATO	Si abbassa: passa da 25 anni a 21
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	Potrà essere eletto chi ha compiuto 40 anni. Attualmente la costituzione prevede il limite di età a partire dai 50 anni
INDENNITÀ PARLAMENTARE	Oggi non è previsto un criterio di commisurazione. L'indennità sarà parametrata alla effettiva partecipazione ai lavori
FUNZIONE LEGISLATIVA	Collettivamente per i disegni di legge costituzionali e di revisione della costituzione. Separata per le materie su cui attualmente lo stato ha competenza prevalente (se ne occuperà la camera) e su quelle su cui hanno competenza le regioni (se ne occuperà il senato federale)
SENATORI A VITA	Riconoscimento solo per gli ex presidenti della repubblica
ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEL GOVERNO	Il governo non può mediante decreto rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge o ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla corte costituzionale
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E CONSIGLIO DEI MINISTRI	Il presidente del consiglio dei ministri diventa premier, e nomina i ministri fa giurare viceministri e sottosegretari che diventano membri effettivi della compagine di governo
TEMPI DI DISCUSSIONE DELLE LEGGI	Termini certi per la discussione e il voto dei disegni di legge. I disegni di legge presentati o fatti propri dal governo e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza devono essere discussi in 30 giorni.
ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE	Dopo l'approvazione della camera competente i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere entro 30 giorni parere. La camera competente decide in via definitiva e può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di non recepire i pareri. Se non arriva parere nei termini di legge, la legge può essere promulgata